

PUBBLICO IMPIEGO

CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - sentenza 14 gennaio 2004, n. 1 - Pres. De Roberto, Est. Farina - Ministero della difesa, Arsenale marittimo militare di Messina, e Presidenza del Consiglio dei ministri (Avv. Stato Pino) c. De Salvato (Avv. N. Saitta) – (conferma TAR Sicilia-Catania, 8 luglio 1996, n. 1271) - (il termine per la conclusione del procedimento disciplinare a seguito di condanna in sede penale, previsto dall'art. 9, comma 2°, della L. n. 19/1990, è complessivamente di 270 giorni)

Pubblico impiego - Procedimento disciplinare - Termini - Nel caso di procedimento penale a seguito di condanna penale - Ex art. 9, 2° comma, della L. n. 19/1990 - Termine di inizio del procedimento - E' di 180 giorni - Termine per la sua conclusione - E' di complessivi 270 giorni risultanti dalla sommatoria dei termini ivi previsti (180+90 giorni) - Fattispecie.

L'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (il quale disponeva che la destituzione del pubblico dipendente, dopo una pronuncia di condanna in sede penale, poteva essere inflitta all'esito di procedimento disciplinare; il procedimento doveva "essere proseguito o promosso entro centottanta giorni" dalla conoscenza, da parte dell'amministrazione, della sentenza irrevocabile di condanna "e concluso nei successivi novanta giorni") va interpretato nel senso che il secondo termine di novanta giorni decorre dalla "scadenza virtuale" del primo, sicché il tempo che non può essere superato, a pena di violazione della perentorietà del termine, è quello totale di duecentosettanta giorni desumibile dalla legge (1).

Nel caso, quindi, in cui il procedimento disciplinare abbia avuto concreto inizio, a seguito di contestazione degli addebiti, prima del 180° giorno dalla intervenuta conoscenza della condanna penale irrevocabile, il termine "finale" di 90 giorni decorre in ogni caso dalla scadenza "virtuale" dei 180 giorni previsti per l'avvio del procedimento e non già dall'effettivo inizio del medesimo da parte della p.a.

(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., decisioni 25 gennaio 2000, nn. 4, 5 e 7; v. anche, successivamente a tali decisioni, C.G.A.R.S. 11 giugno 2002, n. 308; Sez. VI 13 maggio 2002, n. 2550, 22 marzo 2002, n. 1651 e 18 aprile 2001, n. 2339; Sez. IV 1° febbraio 2001, n. 369 e 26 giugno 2000, n. 3605; Ad. pl. 26 giugno 2000, n. 15.

Ha osservato in particolare l'Adunanza Plenaria che appare più precisa la formula della sopravvenuta legge 27 marzo 2001, n. 97, recante nuove norme in tema di rapporto fra procedimento penale e disciplinare nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Infatti, l'art. 5, comma 4, di quest'ultima legge dispone, in proposito, che nei casi di sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dei pubblici dipendenti, il procedimento disciplinare, che può condurre all'estinzione del rapporto di lavoro, deve avere inizio o essere proseguito, se sospeso, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza stessa e si deve concludere entro centottanta giorni "decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento".

Qui la precisazione della decorrenza del secondo spazio temporale dal termine d'inizio (non già dall'inizio, anche se anticipato) appare suffragare la tesi che, in complesso, all'amministrazione sono dati, cumulativamente, duecentosettanta giorni per il compimento delle sue attività.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/cds/cdsadplen_2004-1.htm

Legislazione: _



*** Inizio pagina**